



COMUNE DI LATINA



REGOLAMENTO AVVOCATURA



PRINCIPI E FUNZIONI

ART. 1

L'*Avvocatura Comunale* tutela i diritti e gli interessi dell'Amministrazione davanti a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede conciliativa, arbitrale e stragiudiziale, nonché svolge attività di assistenza e consulenza giuridico-legale in favore degli Organi istituzionali di governo e di gestione dell'Ente.

ART. 2

CONTENZIOSO GIUDIZIALE

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente spettano ai dipendenti professionisti togati iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, salvo i casi di loro incompatibilità o di eccezionale e comprovata necessità in cui la Giunta Municipale, con atto motivato e sentita previamente la Consulta Giuridica, deliberi di incaricare professionisti legali del libero Foro, in base ad accertati requisiti di esperienza nella specifica materia, che non si trovino in alcuna situazione di incompatibilità con gli interessi del Comune di Latina.

Il mandato agli Avvocati viene conferito dal Sindaco secondo criteri predefiniti, tenuto conto dell'esperienza professionale, nel rispetto dei carichi di lavoro e previa Deliberazione di autorizzazione della Giunta Municipale, salvo diversa procedura nei casi di urgenza ai sensi del vigente Statuto Comunale.

Il Sindaco può rilasciare al personale togato dipendente la procura generale alle liti per facilitare la speditezza degli adempimenti connessi agli incarichi di rappresentanza e difesa.

Il conferimento dell'incarico davanti alle giurisdizioni superiori e agli altri uffici giurisdizionali posti al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Latina prevede la nomina di un procuratore domiciliatario.



ART. 3

AVVOCATI DEL COMUNE

Gli *Avvocati* del Comune di Latina vengono assunti tramite concorso pubblico ed esercitano le loro funzioni in piena libertà, autonomia e indipendenza professionale.

Gli *Avvocati Comunali* nell'esercizio delle funzioni proprie della professione forense non sono ordinati gerarchicamente, non dipendono per la carica dall'apparato burocratico dell'Ente e sono tenuti al rispetto della Legge Professionale e del Codice Deontologico.

Gli *Avvocati Comunali*, nel rispetto delle norme contrattuali, assumono il titolo di *Avvocato Coordinatore*, *Avvocato Dirigente* e *Avvocato*.

Gli *Avvocati Comunali* non possono essere assegnati, neppure temporaneamente, alle dipendenze di altre strutture organizzative e non possono assumere incarichi gestionali di qualsivoglia natura.

ART. 4

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

L'*Avvocatura Comunale* provvede alle consultazioni legali richieste dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, dal Presidente del Nucleo di Valutazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori, dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale e dai Dirigenti responsabili degli Uffici Comunali garantendo la propria assistenza e consulenza legale mediante la diretta partecipazione ai lavori degli organi istituzionali e mediante l'elaborazione di pareri scritti o risposte per le vie brevi.

L'*Avvocatura Comunale* esprime il proprio parere e consiglia l'Amministrazione quando si tratti di promuovere, resistere o abbandonare giudizi; esamina i progetti di Statuto e di Regolamenti, qualora ve ne sia richiesta; predispone transazioni d'intesa con i Dirigenti interessati ovvero esprime pareri sugli atti di transazione redatti dagli Uffici; fornisce indicazioni sulla redazione dei contratti; suggerisce l'adozione dei più opportuni provvedimenti sulle questioni che possono dar adito a contenzioso.



ART. 5

CONCILIAZIONE

L'*Avvocatura Comunale* privilegerà la conciliazione quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie e faciliterà la negoziazione e la composizione della lite mirando a raggiungere una composizione del contrasto insorto tra i privati e il Comune di Latina con l'intervento e l'ausilio di un terzo conciliatore imparziale e neutrale.

La procedura di conciliazione, dalla fase introduttiva della vertenza sino a quella dell'accettazione della proposta di conciliazione e del pagamento in favore dei privati delle somme liquidate a titolo di ristoro dei pregiudizi subiti, sarà definita analiticamente con separato e specifico atto sentita la Commissione Consiliare al Contenzioso, laddove istituita.

ART. 6

ATTIVITA' DI STUDIO E FORMAZIONE

Gli Avvocati del Comune, seguendo con accuratezza l'evoluzione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale, segnaleranno agli Organi di governo e agli Uffici comunali le più significative innovazioni verificatesi nelle materie di loro specifico interesse per consentire di conformare ai nuovi canoni di legittimità gli atti e le procedure amministrative e, se richiesti, promuoveranno incontri tematici di aggiornamento professionale.

L'Amministrazione assicura una costante formazione professionale al personale togato dell'*Avvocatura Comunale* - anche nel rispetto di quanto previsto dal *Regolamento per la Formazione Professionale* continua approvato dal *Consiglio Nazionale Forense* il 13.07.2007 - istituendo annualmente un apposito *budget* con destinazione vincolata per far fronte ai conseguenti oneri finanziari.

ART. 7

BIBLIOTECA GIURIDICA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

L'*Avvocatura Comunale* con il supporto del Servizio Bibliotecario e del Sistema Informativo cura la raccolta e la catalogazione delle pubblicazioni giuridiche; ordina e aggiorna la normativa regolamentare e il massimario dell'Ente; mette a disposizione degli Organi e degli Uffici comunali la documentazione giuridica per le consultazioni, anche tramite gli strumenti informatici (*intranet* e *internet*).



ART. 8

CONSULTA GIURIDICA

E' istituita la *Consulta Giuridica* con funzioni propositive e consultive di supporto all'attività amministrativa degli Organi di governo e degli Organi di gestione dell'Ente.

La *Consulta Giuridica* composta dagli Avvocati Comunali a tempo indeterminato assicura la necessaria coerenza di indirizzi all'attività di consulenza legale e di tutela giurisdizionale esplicita dall'Avvocatura; determina i criteri per l'organizzazione interna degli uffici e per l'assegnazione dei carichi di lavoro; definisce il calendario delle turnazioni e l'orario di servizio del personale dell'Avvocatura; relaziona annualmente sull'andamento del contenzioso comunale proponendo le soluzioni migliorative per ridurre il tasso di conflittualità; elabora il Piano delle iniziative formative e di aggiornamento professionale; promuove il confronto di esperienze tra gli Avvocati Comunali garantendo l'informazione e la collaborazione tra gli stessi; assicura l'esame collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo e il complessivo buon andamento dell'Avvocatura Comunale.

La Consulta Giuridica è convocata e presieduta dal Dirigente Coordinatore dell'Avvocatura.

Le sedute della Consulta Giuridica non sono pubbliche.

Alle riunioni partecipa un Funzionario Amministrativo dell'Avvocatura, che cura le funzioni di Segretario Verbalizzatore e provvede agli incumbenti di Segreteria.

Il *Sindaco*, il *Direttore Generale* e il *Segretario Generale* partecipano di diritto alle riunioni della Consulta Giuridica. Possono altresì partecipare, su invito, i *Dirigenti* Comunali, relativamente alle loro specifiche competenze connesse agli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno, nonché i collaboratori ed esperti esterni nominati dal Sindaco.

La Consulta Giuridica esercita le proprie funzioni collegialmente e per la trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno viene designato dal Presidente un Avvocato relatore.



ART. 9

RAPPORTI CON ORGANI O ENTI ESTERNI

L'Amministrazione può stipulare, a tempo determinato, apposite convenzioni con altri Enti Locali al fine di assicurare o svolgere in modo coordinato il servizio di Avvocatura.

Gli Enti, i Consorzi, le Istituzioni e le Società costituiti con partecipazione comunale, previa autorizzazione della Giunta Municipale, possono avvalersi dei servizi dell'Avvocatura Comunale.

Le modalità e le formalità delle prestazioni vengono definite caso per caso con atto negoziale intervenuto tra il Comune e gli Enti richiedenti e i compensi professionali sono corrisposti nella misura concordata sulla base dei valori minimi tariffari in vigore al momento della sottoscrizione della convenzione.

ART. 10

DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA

Gli *scritti defensionali*, i *pareri legali* e la relativa *corrispondenza informativa* degli Avvocati Comunali e dei Professionisti esterni di fiducia incaricati dall'Amministrazione sono sottratti al diritto di accesso da parte dei terzi interessati e, in casi specifici, finanche dei Consiglieri comunali, allorché sia necessario tutelare la riservatezza delle procedure contenziose o precontenziose curate dagli Uffici Comunali.

Gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a liti in potenza o in atto e l'esecuzione di specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione sono soggetti a riservatezza ogniqualvolta la loro conoscenza o divulgazione possa compromettere la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese o quando siano volti a prearticolare le strategie difensive dell'Amministrazione.

Il *diritto di accesso* è altresì differito nei casi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione difensiva dell'Amministrazione.

Gli atti di *consulenza legale - pareri pro-veritate* - inseriti nell'ambito di un procedimento amministrativo aventi natura endoprocedimentale diretti a determinare l'esito del provvedimento finale, ancorché non citati nel medesimo, sono ammessi al diritto di accesso.



STRUTTURA E PERSONALE

ART. 11

AVVOCATO COORDINATORE

Il Sindaco con provvedimento motivato conferisce l'incarico di *Coordinatore* dell'Avvocatura civica secondo criteri di anzianità, competenza ed esperienza professionale.

L'attribuzione dell'incarico avviene tra gli Avvocati Dirigenti dell'Avvocatura Comunale iscritti all'Elenco Speciale dell'Albo professionale dei Cassazionisti.

L'incarico è temporaneo e non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

L'incarico può essere revocato o risolto anticipatamente in caso di inosservanza alle direttive del Sindaco o della Giunta Municipale ovvero per responsabilità particolarmente grave.

L'Avvocato Coordinatore, *primus inter pares*, rappresenta l'Avvocatura Comunale, convoca e presiede la Consulta Giuridica, riferisce periodicamente al Sindaco e alla Giunta sull'attività generale svolta dall'Avvocatura Comunale per assicurare nel miglior modo possibile l'espletamento dell'attività forense.

In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, le funzioni saranno temporaneamente esercitate dall'Avvocato Dirigente avente una maggiore anzianità professionale nel Servizio Avvocatura Comunale.

ART. 12

STUDI LEGALI E DIRIGENZA PROFESSIONALE

L'Avvocatura Comunale si articola in *Studi Legali*, costituiti da autonome strutture operative e gestionali organizzate secondo i criteri della libera professione, alla cui direzione è preposto un *Avvocato Dirigente*.

Ciascuno *Studio Legale* è composto almeno da un Avvocato Dirigente, un Avvocato, un Collaboratore Legale, due Operatori Legali, due Assistenti Legali.

Lo *Studio Legale* si raccorda funzionalmente con le altre strutture ed uffici dell'Avvocatura, conformando la propria attività d'istituto alle decisioni della Consulta Giuridica.



ART. 13

PERSONALE

L'Avvocatura Comunale dispone di *professionisti togati*, di personale con profilo *professionale legale* e di personale con profilo *amministrativo*.

L'*Avvocato Coordinatore*, l'*Avvocato Dirigente* e l'*Avvocato* ordinano il ruolo del *personale togato*.

Il *Collaboratore Legale*, l'*Operatore Legale* e l'*Assistente Legale*, nell'ambito della specifica categoria contrattuale, costituiscono le figure professionali dell'area legale secondo le declaratorie delle funzioni definite nel Regolamento Organico.

Il personale professionale presta la propria attività lavorativa alle dipendenze delle unità legali dirette dall'*Avvocato Dirigente*, assume le informazioni necessarie all'istruttoria delle pratiche e svolge i servizi esterni presso le Cancellerie e le Segreterie degli Uffici giudiziari, anche fuori sede.

Il personale amministrativo e professionale supporta le funzioni forensi, coadiuva ed assiste gli Avvocati Comunali.

Il *Collaboratore Legale*, inquadrato nella categoria direttiva ed in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza, può assumere particolari incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale dell'Ente davanti agli Uffici di Conciliazione, alle Commissioni Tributarie, alla Magistratura del Lavoro e al Giudice di Pace nei casi espressamente previsti dalla legge e con i limiti di competenza da essa imposti.

Le funzioni centrali degli Uffici dell'Avvocatura civica vengono assicurate dal *personale amministrativo* alla cui direzione e coordinamento è preposto un *Funzionario direttivo*, che assume l'incarico di *Responsabile dei servizi di Segreteria* su designazione dell'*Avvocato Coordinatore*.

Gli *Avvocati Comunali* collaborano tra loro e garantiscono la trattazione degli affari loro affidati anche mediante reciproche sostituzioni nei casi di assenza, impedimento o altra giustificata ragione.



ART. 14

ORARIO DI SERVIZIO

Il personale *togato, professionale legale e amministrativo* osserva la disciplina dell'orario di lavoro, in ossequio ai principi del CCNL dei Dipendenti degli Enti Locali e della Contrattazione Decentrata, articolato secondo modalità organizzative più rispondenti alle necessità tipologiche dell'Avvocatura.

La definizione dei regimi orari in sede di contrattazione integrativa decentrata dovrà uniformarsi ai criteri variabili di turnazione e flessibilità, anche in termini di contenimento del lavoro straordinario, per ottimizzare la dotazione organica in essere alla caratteristica tipicità lavorativa.

Gli *Avvocati Dirigenti*, previa contrattazione decentrata, determinano con gli *Avvocati Comunali* e con il proprio *Personale* di profilo professionale legale la regolamentazione degli orari di lavoro degli Studi Legali in forma elastica finalizzandola a garantire la migliore efficienza ed efficacia dell'attività svolta.

ART. 15

TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

L'iscrizione all'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati di Latina nell'esclusivo interesse del Comune di Latina comporta il pagamento a cura dell'Ente ovvero il rimborso della tassa annuale d'iscrizione al personale togato dell'Avvocatura Comunale.



ART. 16

COMPETENZE ECONOMICHE AGLI AVVOCATI E AL PERSONALE

Agli Avvocati Comunali è dovuta la corresponsione dei compensi professionali a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente nella misura liquidata dal Giudice, previa esazione delle competenze nei confronti delle controparti soccombenti, ovvero nella misura dei minimi tariffari quando sia risultata infruttuosa la procedura esecutiva di recupero.

Gli onorari e i diritti di causa nelle ipotesi di vittoria giudiziale dell'Ente con compensazione totale o parziale delle spese ovvero di soluzioni conciliative o transattive delle controversie, anche stragiudiziali, vengono riconosciuti agli Avvocati Comunali dall'Amministrazione nella misura non inferiore al minimo tabellare delle tariffe professionali in vigore con la eventuale esclusione, parziale o totale, dell'attribuzione dei premi di risultato nel rispetto della vigente normativa contrattuale nazionale e secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa decentrata per il Comparto dei Dipendenti degli Enti Locali e per l'Area della Dirigenza dei Comuni.

Le competenze economiche erogate dall'Amministrazione agli Avvocati subiscono una decurtazione pari al 10% della parcella, che va ad incrementare il fondo di produttività destinato ai dipendenti dell'Avvocatura impegnati in attività di sostegno ed assistenza alla specifica funzione professionale secondo criteri predeterminati di distribuzione del premio da concordarsi con le categorie sindacali interessate.

Gli Avvocati Comunali hanno diritto a percepire le competenze professionali - e ad esigerne il pagamento - maturate in corrispondenza delle effettive prestazioni rese nei giudizi giunti a compimento nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio.



DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 17

PRATICA FORENSE

L'Amministrazione consente la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato presso gli Studi Legali dell'Avvocatura Comunale.

Gli aspiranti alla pratica forense vengono selezionati mediante Avviso Pubblico con cadenza biennale sulla base di criteri predeterminati dalla Consulta Giuridica che tengano conto del curriculum accademico, della votazione di laurea, degli altri titoli di studio conseguiti e del superamento di un colloquio idoneo a verificare le capacità attitudinali.

Il periodo di praticantato non comporta preferenza per l'accesso al ruolo dei professionisti togati dell'Avvocatura Comunale e non può durare oltre il tempo previsto per l'ammissione agli esami di abilitazione professionale stabilito dall'ordinamento professionale.

ART. 18

RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI

Gli atti aventi ad oggetto una controversia giudiziaria notificati al Comune devono essere trasmessi a cura del rispettivo Dirigente immediatamente all'Avvocatura Comunale per gli adempimenti di competenza, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto Comunale e dalla successiva Direttiva Sindacale in materia.

I Dirigenti Comunali provvedono altresì, in via prioritaria e con sollecita procedura, alla trasmissione di tutta la documentazione, in originale o in copia conforme, inerente alla questione contenziosa accompagnata da una riservata Relazione esplicativa dei fatti oggetto di controversia.

Tutti gli Organi, le Strutture Comunali e i Dirigenti alle stesse preposti sono tenuti a coadiuvare e collaborare con l'Avvocatura Comunale per la tutela degli interessi dell'Amministrazione.

All'Avvocatura Comunale non possono essere rifiutati atti o documenti per ragioni d'ufficio, ancorché per ragioni di riservatezza.

L'Avvocatura Comunale si avvale della collaborazione degli Uffici Comunali per compiere indagini



conoscitive, assumere atti ed elementi di prova, esperire accertamenti tecnici o quant'altro necessario ad assicurare la migliore difesa e tutela degli interessi dell'Amministrazione.

ART. 19

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Gli Avvocati del Comune devono rispettare criteri di equilibrio e di misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste agli Organi di Informazione su questioni riguardanti gli affari trattati o assegnati, osservare il dovere di discrezione e riservatezza verso gli Organi Istituzionali e gli Uffici anche su fatti non coperti dal segreto professionale, evitare qualsiasi forma di pubblicità personale o atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi dello stesso Servizio o enfatizzare le proprie prestazioni o successi professionali.

ART. 20

CONSULENTI TECNICI

Gli Avvocati Comunali per l'espletamento del loro mandato si avvalgono della Consulenza Tecnica dei dipendenti professionisti appartenenti agli Uffici Comunali competenti per la materia da trattare individuati e designati dal Dirigente del rispettivo Servizio secondo criteri di rotazione e professionalità.

Nei casi di assoluta e motivata necessità la Giunta Municipale provvederà, d'intesa con l'Avvocato incaricato della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione, a nominare i *Consulenti Tecnici di Parte* tra i professionisti esterni all'Ente iscritti negli appositi Albi, tenuto conto dei requisiti di esperienza nella specifica materia, che non si trovino in alcuna situazione di incompatibilità con gli interessi del Comune di Latina.

ART. 21

TOGA

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati, Elenco Speciale, comporta l'acquisto da parte dell'Ente e l'assegnazione in dotazione della *toga* a ciascun Avvocato del Comune per



consentirgli l'esercizio della professione forense nell'interesse dell'Amministrazione.

E' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante il vestiario.

ART. 22

CASSA AVVOCATURA

L'Avvocatura, nei limiti di disponibilità degli stanziamenti annuali di Bilancio determinati nei P.E.G. attribuiti a ciascun Avvocato Dirigente di *Unità di Studio*, dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto.

Per fronteggiare alle spese necessarie ad assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali *l'iscrizione a ruolo delle cause, la registrazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti stragiudiziali, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, delle spese di mediazione obbligatoria, l'acquisto dei valori bollati, dei diritti di Cancelleria e di ogni altro bene strumentale, ivi compresi i sussidi informativi o di aggiornamento professionale e le altre piccole spese di gestione* per cui si renda inevitabile il pagamento immediato, si applica l'art. 85 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, attraverso anticipazione da effettuarsi alla cassa economale.